

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
ALMIRANTE: Mancatà pubblicazione della legge 29 gennaio 1951, n. 21, per il rimborso dei beni italiani sequestrati in Egitto. (5872)	30702	
ALMIRANTE e MIEVILLE: Esclusione dal conferimento di incarichi e supplenze dei laureati che non hanno insegnato nell'anno scolastico 1950-51. (5879)	30702	
ALMIRANTE: Aumento di due corse di treni sul percorso ferroviario Rogliano-Soveria-Mannelli gestite dalle ferrovie calabro-lucane. (5918).	30702	
ALMIRANTE: Stanziamento di un secondo fondo al cantiere-scuola di lavoro, n. 01309/L del comune di San Marzano di San Giuseppe (Taranto). (5921) . .	30702	
BARTOLE: Convenzione 1° giugno 1951 tra l'I. N. A. M., la Federazione nazionale medici e il Comitato centrale del sindacato medici. (5930)	30703	
BASILE: Costituzione e funzionamento degli ordini e collegi professionali. (4928)	30703	
BORELLINI GINA ed altri: Detenzione preventiva nelle carceri dell'Aquila di un gruppo di partigiani di Modena. (5903)	30704	
COLITTO: Costruzione della rete telegrafico-telefonica tra i comuni di Collettorto (Campobasso) e Casalnuovo Monterotaro (Foggia). (5851)	30705	
COLITTO: Istituzione nel comune di Larino (Campobasso) di un istituto per periti agrari. (5893)	30705	
CUTTITTA: Concessione della indennità di specializzazione e del premio di fine bonifica ad ufficiali e personale militare addetti ai campi minati. (5198)	30705	
DAL CANTON MARIA PIA: Mancatà liquidazione di competenze arretrate al personale dell'ente nazionale, in liquidazione, per la distillazione delle materie vinose. (5655)	30706	
DI DONATO: Denunce a carico di datori di lavoro giacenti presso gli ispettorati del lavoro. (5805)	30706	
		PAG.
DI DONATO: Impianto della linea telefonica di allacciamento tra Barletta-Bari ed i comuni di Andria, Corato, Ruvo e Terlizzi (Lecce). (5873) . . .		30707
FODERARO: Soppressione dei treni diretti nn. 82 e 87 che collegano Roma con la Calabria e la Sicilia. (5913) . . .		30707
FODERARO: Soppressione di navi-traghetto tra Reggio Calabria e Messina. (5925)		30708
FODERARO: Concessione di un numero illimitato di scontrini ferroviari a riduzione ai pensionati statali. (5947) .		30708
GATTO: Licenziamento di 35 salariati dipendenti dall'amministrazione dell'arsenale di Venezia. (5883)		30708
GIAVI: Sostituzione del capo divisione del personale degli uffici del lavoro. (5916)		30709
GUERRIERI EMANUELE: Iscrizione dei salariati fissi in agricoltura negli elenchi dei comuni di loro residenza. (5801)		30709
LA MARCA: Mancatò accoglimento di domande di impianto telefonico avanzate da utenti del comune di Mazzarino (Caltanissetta). (5775)		30710
MANCINI: Istituzione nel comune di Paola (Cosenza) di un istituto di istruzione media superiore. (5818)		30711
MAROTTA: Costruzione di piccoli edifici scolastici ad opera di insegnanti in alcune frazioni del comune di Episcopia (Potenza). (5418)		30711
MAROTTA: Mancatà installazione della rete urbana telefonica nel comune di Lagonegro (Potenza). (5839)		30711
MIEVILLE: Abolizione del ruolo ufficiali mutilati di guerra riassunti in servizio nell'esercito e nelle amministrazioni dello Stato. (5843)		30711
PINO: Licenziamento dall'arsenale di Messina degli operai Giuseppe Gennaro e Giuseppe Musmarra. (5664)		30712
PINO: Mancatà corresponsione dell'aumento di pensione al maresciallo capo dei carabinieri Giovanni Di Lorenzo, di Rocco, residente a Firenze. (5771)		30713

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 1951

	PAG.
RIVERA: Destinazione ai contadini del comune di Campotosto (l'Aquila) del terreno occupato dal centro allevamento quadrupedi in Montemaggiore. (5634)	30713
ROBERTI e MIEVILLE: Trattenimento in servizio di cancellieri del ruolo dei tribunali militari. (5824)	30714
STELLA e SODANO: Locazioni urbane per il periodo successivo al 31 dicembre 1951. (4506)	30715
TOZZI CONDIVI: Coincidenza in Ancona dei treni accelerati nn. 1793 e 1805. (5938)	30715

ALMIRANTE. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere i motivi per cui la legge 29 gennaio 1951, n. 21, inerente il rimborso dei beni italiani sequestrati in Egitto, ancora non è stata applicata, malgrado le ripetute assicurazioni date a precedenti interrogazioni ». (5872).

RISPOSTA. — « La legge 29 gennaio 1951, n. 21, che disciplina le modalità di rimborso dei crediti sequestrati in Egitto, ha avuto la sua pratica attuazione sin dal giorno della sua entrata in vigore, cioè il 1° febbraio 1951. Ciò si rileva dall'ammontare degli importi già liquidati fino ad oggi agli aventi diritto residenti in Egitto ed in Italia:

Per i residenti in Egitto	L. 1.441.399.500
Per i residenti in Italia	» 1.705.149.402
TOTALE	L. 3.146.548.902

Il Ministro: VANONI.

ALMIRANTE e MIEVILLE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere i motivi che hanno portato all'esclusione, per il prossimo anno scolastico, dal conferimento di incarichi e supplenze di quei laureati che non abbiano mai insegnato e non abbiano insegnato nell'anno scolastico 1950-51 ». (5879).

RISPOSTA. — « Sull'argomento questo ministero già ha risposto agli onorevoli D'Ambrosio (5046), Leone Marchesano (5096), Latorre (5108), Leone (5162), nonché i senatori Armato (1674) e Magri (1702). Ai detti parlamentari fu chiarito che, con ordinanza supplementare del 23 aprile 1951 era stata disposta la inclusione nelle graduatorie degli

aspiranti agli incarichi e alle supplenze nelle scuole medie, di tutti i laureati, ancorché non avessero prestato precedente servizio ».

Il Ministro: SEGNI.

ALMIRANTE. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere quando sarà attuata la promessa fatta dal ministro D'Aragona all'interrogante in data 3 gennaio 1950 di aggiungere altre due corse, nei due sensi, posteriori alle 16,40, sul percorso ferroviario Rogliano-Soveria Mannelli, la cui carenza grava economicamente sugli abitanti dei numerosi paesi che usufruiscono di quella linea ». (5918).

RISPOSTA. — « Al riguardo pregiomi comunicare che non ha ancora avuto luogo l'immissione in servizio sulle reti calabro-lucane delle nuove automotrici e rimorchiate previste dalla legge 6 aprile 1949, n. 168, cui, come comunicato con la risposta 3 giugno 1950 alla precedente interrogazione numero 2713, è subordinata la possibilità del richiesto prolungamento a Soveria dei treni in partenza da Cosenza e da Catanzaro dopo le ore 16,50.

« Il ritardo nella consegna di detto materiale è conseguenza di quello verificatosi nella relativa ordinazione per la necessità di apportare alle caratteristiche tecniche del materiale stesso, previste nella convenzione approvata con la suddetta legge, alcune modifiche atte a migliorarne le condizioni di impiego.

« Per le rimorchiate in costruzione presso le reggiane il ritardo è inoltre dovuto alla nota sospensione del lavoro in dette officine. Si prevede che la prima automotrice possa essere pronta entro il prossimo ottobre; le altre, in corso avanzato di costruzione, verranno consegnate successivamente. Mano mano che detto materiale verrà immesso in servizio saranno migliorati ed intensificati i programmi di esercizio di alcuni tronchi delle ferrovie calabro-lucane fra cui quella Catanzaro-Cosenza, attuando per quest'ultimo il richiesto prolungamento a Soveria dei treni serali ».

Il Ministro: MALVESTITI.

ALMIRANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se non ritenga opportuno stanziare con urgenza un secondo fondo per la continuazione del cantiere scuola di lavoro numero 01309/L del comune di San Marzano di San Giuseppe (Tarranto), la cui sospensione ha lasciato in un tratto di strada un vespaio di pietre scoperto rendendo la strada impossibile a qualsiasi traffico ». (5921).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 1951

RISPOSTA. — « Come è certamente noto i piani per l'istituzione di cantieri scuola (per il corrente esercizio 1951-52) sono stati predisposti dagli uffici provinciali del lavoro — di intesa con i prefetti e sentite le commissioni provinciali per il collocamento. Nei detti piani, i cantieri proposti per i vari comuni sono indicati in ordine di urgenza. Nel piano relativo alla provincia di Taranto, la proposta di prolungamento del cantiere scuola di lavoro numero 01309/L del comune di San Marzano di San Giuseppe, è compresa, ma figura agli ultimi posti nella graduatoria di urgenza. Pertanto, non è possibile dare affidamento che la proposta in parola sarà accolta in occasione della prossima distribuzione di fondi, in quanto con essi, date le scarse disponibilità, si dovranno prima soddisfare le domande dei comuni in cui, a giudizio degli enti predetti, il problema della disoccupazione presenti un carattere più assillante. Tuttavia, trattandosi del completamento di una opera già iniziata, torna gradito assicurare che le esigenze rappresentate saranno esaminate con la dovuta considerazione ».

Il Ministro: RUBINACCI.

BARTOLE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere se la convenzione 1° giugno 1951, stipulata fra l'I.N.A.M., la Federazione nazionale dei medici e il comitato centrale del sindacato nazionale medici, il cui capo VII limita ogni forma di assistenza specialistica ai soli studi privati degli convenzionati oppure agli ambulatori direttamente gestiti dall'I.N.A.M., implichi di conseguenza la esclusione dei pubblici ospedali dall'assistenza specialistica ambulatoriale agli iscritti all'I.N.A.M.

« Per conoscere, in tale ipotesi, quali provvedimenti di carattere urgente verranno adottati onde fare salve la dignità e le stesse finalità sociali dei pubblici ospedali, vera e insostituibile ossatura sanitaria della nazione, che da un provvedimento del genere (a giudizio dell'interrogante arbitrario oltretutto illegale) risultano palesemente mortificate ». (5930).

RISPOSTA. — « In merito alla preoccupazione circa la esclusione degli ospedali dalla assistenza specialistica ai lavoratori assistiti dall'I.N.A.M., corre l'obbligo di far presente che il punto VII della convenzione, stipulata in data 1° giugno 1951, tra le associazioni di

medici e l'istituto predetto, mira esclusivamente a regolare i rapporti tra i medici e l'I.N.A.M. medesimo. Ciò senza alcun pregiudizio degli altri rapporti eventualmente intercorrenti tra l'istituto e le amministrazioni ospedaliere. In considerazione di tanto, non sembra sussistere la necessità di adottare i provvedimenti invocati ».

Il Ministro: RUBINACCI.

BASILE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno predisporre un provvedimento che, sulla base delle disposizioni di legge riguardanti la costituzione ed il funzionamento degli ordini e collegi professionali e tenuto conto dei principi sanciti dagli articoli 18 e 39 della Costituzione, concernenti le associazioni sindacali, delimiti in forma chiara e precisa il campo di attività degli ordini e collegi professionali, nei confronti delle associazioni sindacali e dei liberi professionisti.

« Se è vero che il Ministero con circolare del 24 maggio 1950, numero 13430/34/V, ha in forma prespicua e perfettamente aderente allo stato attuale della legislazione individuato le funzioni demandate agli ordini e collegi (che sono essenzialmente quelle della custodia degli albi e della disciplina degli iscritti) e quelle proprie delle associazioni sindacali (rappresentanza e difesa degli interessi economici delle categorie, partecipazione alla formazione dei contratti collettivi di lavoro, ecc.) e ciò al fine di evitare — come è testualmente detto nella circolare — "dubbi e confussioni fra le attribuzioni degli ordini professionali e quelle delle associazioni sindacali", non sono tuttavia scomparse le interferenze nella sfera di competenza delle organizzazioni sindacali da parte di alcuni ordini e collegi (interferenze che la circolare tendeva ad eliminare), se la confederazione italiana professionisti ed artisti (C.I.P.A.) ha dovuto con un apposito ordine del giorno della giunta confederale del 28 febbraio 1951 richiamare di nuovo l'attenzione del ministero sul tentativo degli ordini e collegi di creare comitati nazionali per intervenire in rapporti che riguardano esclusivamente le associazioni sindacali ». (4928).

RISPOSTA. — « Sulla questione sollevata già altre volte è stata richiamata l'attenzione di questo Ministero, stante la delicatezza ed importanza dei rapporti intercorrenti fra ordini professionali ed associazioni sindacali. Come

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 1951

è certamente noto, costituisce, a' sensi di legge, funzione essenziale degli ordini professionali " la tutela della normalità e del decoro professionale " e conseguentemente la vigilanza e la tutela dei rispettivi interessi economici e non economici. Rientrano perciò in questa ampia competenza sia la disciplina delle attività professionali e la conseguente fissazione delle relative tariffe; sia — per la stessa ragione — la determinazione anche convenzionale di eque condizioni di lavoro per i rapporti subordinati, la cui prestazione d'opera presuppone nel lavoratore il possesso e l'esercizio del titolo professionale e per il personale dipendente dal professionista, in quanto l'attività di tale personale, connessa in rapporto strumentale all'attività di costui, è un mezzo per l'idoneo esercizio dell'attività suddetta.

« Né questa interpretazione, basata sui testi legislativi vigenti, contrasta con l'articolo 39 della Costituzione, poiché detto articolo, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione ha valore programmatico, non precettivo, e d'altronde presuppone determinate specifiche condizioni, affinché la totalità delle associazioni sindacali — e non le singole associazioni — possano convenire norme ad efficacia universale. Tanto meno la cennata interpretazione viola asserite disposizioni legislative — che non esistono — in tema di legale tutela degli interessi della categoria, perché nessuna legge riserva alle associazioni sindacali e tanto meno alle singole associazioni, qualunque sia l'entità numerica dei rispettivi associati, la cennata rappresentanza legale, essendo invece la capacità delle associazioni limitata giuridicamente all'ambito degli associati.

« Il fatto che i rapporti di lavoro dei professionisti — a differenza di quel che avviene per le altre attività, che sono libere — siano disciplinabili per atto dei relativi Ordini, è conseguenza del controllo e della tutela che questi organi sono chiamati ad esercitare. È perciò coerente che a detta situazione speciale corrisponda uno speciale ordinamento giuridico. Quindi, diversamente da quel che si verifica per le attività libere — i cui rapporti sono disciplinabili per contratti collettivi, basati sulla revocabile adesione dei singoli interessati — per le professioni invece l'esigenza della generalità e delle inderogabilità degli atti degli ordini professionali è conseguenza necessaria della tutela dell'etica professionale, costituente funzione d'ordine pubblico degli organi suddetti. Questa è la soluzione che dà al problema l'attuale ordinamento giuridico; l'esame delle possibili diverse soluzioni in re-

lazione all'articolo 39 della Costituzione riflette l'ambito della legge sindacale.

« A detti concetti risponde la circolare emanata dallo scrivente nel marzo 1951 (numero 14134), che tratta la materia e che chiarifica, anziché contrastare, i principi che sono alla base della precedente circolare del 24 maggio 1950, n. 13430. Questa ultima, infatti, esamina la questione precipuamente in rapporto all'articolo 89 della Costituzione. E, difatti, essa si diffonde sulla garanzia del necessario ordinamento interno, a base democratica, delle associazioni sindacali e dell'acquisizione della loro personalità giuridica attraverso la registrazione, come condizione della loro potestà all'esercizio della pubblica funzione di formazione dei contratti collettivi ad efficacia universale. Al fine precipuo di rettificare possibili non esatte interpretazioni, questo Ministero ha creduto, perciò opportuno intervenire, con la successiva circolare suindicata ».

Il Ministro: RUBINACCI.

BORELLINI GINA, BOLDRINI, SERBANDINI, FLOREANINI DELLA PORTA GISELLA, RICCI MARIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se sia a conoscenza del fatto che, fin dal 1945, un gruppo di partigiani di Modena sono detenuti nelle carceri de L'Aquila in attesa di giudizio. I detenuti sono: Barbieri Alfredo, padre di un partigiano impiccato dai fascisti, Dotti Olindo, Malvezi Marino, Bertola Ennio ed altri.

« Poiché è chiaro che sei anni di detenzione preventiva non sono in alcuna maniera giustificabili, tenuto conto altresì che potrebbe trattarsi di innocenti, gli interroganti chiedono di conoscere se il ministro intende intervenire onde il processo abbia finalmente luogo e la giustizia il suo corso ». (5903).

RISPOSTA. — « Gli imputati del procedimento cui si riferisce sono detenuti dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Bertola Ennio, 27 maggio 1946; Cavaliere Moris, 1° luglio 1947; Malvezzi Marino, 1° luglio 1947; Dotti Olindo, 9 luglio 1947; Barbieri Alfredo, 15 luglio 1947.

« Essi sono imputati di duplice omicidio premeditato, sequestro di persona e soppressione di cadavere, commessi nel 1945 in territorio di Modena. Il protrarsi dell'istruttoria, oltre che dalla non comune complessità delle indagini, è dipeso dagli spostamenti di competenza successivamente disposti dalla Corte suprema per legittima suspizione: dalla sede naturale di Modena a quella di Ravenna, da

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 1951

questa a quella di Firenze e, infine, a quella dell'Aquila. Le ricerche relative ad altro coimputato — Calzolari Alfio — dapprima ritenuto latitante, poi ritenuto ucciso dagli altri correi ed infine presunto ancora vivo, causavano inoltre il rinvio del dibattimento a nuovo ruolo, mentre esso era già stato fissato per la sessione di gennaio-febbraio del corrente anno.

« Il presidente della corte d'appello dell'Aquila riferisce che non è possibile per il momento indire una sessione straordinaria per il processo *de quo*, poiché per una serie di gravi delitti commessi nel territorio della Marsica è stata già disposta una seconda sessione ordinaria della corte d'assise di quella città. In considerazione di ciò, nonché del fatto che si può considerare superato quello stato di eccitazione degli animi che aveva provocato più provvedimenti di rimessione per legittima suspicione, il procuratore generale dell'Aquila, con nota del 3 settembre 1951, ha chiesto al procuratore generale della Corte di cassazione di esaminare se sia il caso di provocare la revoca della rimessione del procedimento alla corte di assise dell'Aquila, con nuova destinazione alla sua sede naturale ».

Il Sottosegretario di Stato: TOSATO.

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno disporre la costruzione di una rete telegrafica e telefonica, che unisca il comune di Colletorto (Campobasso) e il comune di Casalnuovo Monterotaro (Foggia), che distano fra loro soltanto 15 chilometri ». (5851).

RISPOSTA. — « Poiché le località in questione sono situate nell'ambito di due diverse società concessionarie (Timo e Set), sono in corso studi ed accordi con le società stesse. »

« Mi riservo, pertanto, di comunicare l'esito delle trattative ».

Il Ministro: SPATARO.

COLITTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno istituire nel comune di Larino (Campobasso), ove già esiste una scuola di avviamento professionale a tipo agrario, un istituto per periti agrari ». (5893).

RISPOSTA. — « Si informa che, al fine di porre in condizioni lo scrivente di esaminare la opportunità e la possibilità di creare in Larino un istituto per periti agrari, è neces-

sario che gli enti locali ne facciano formale richiesta al Ministero; il che, a tutt'oggi, non è stato fatto ».

Il Ministro: SEGNI.

CUTTITTA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno disporre che l'indennità di specializzazione in aggiunta a quella di rischio, concessa agli ufficiali del genio, addetti ai campi minati, sia corrisposta, e con effetto retroattivo, anche agli ufficiali di artiglieria che per lungo tempo hanno comandato i nuclei o sezioni rastrellamento bombe e proietti (comprese anche le mine); »

che il premio di fine bonifica previsto per i generi sia esteso a tutto il personale militare e civile dei nuclei o sezioni rastrellamento bombe e proietti, la cui attività ha contribuito, come quella di altro personale, e risparmiare nuovi lutti alle popolazioni e ulteriori danni al patrimonio pubblico e privato ». (5198).

RISPOSTA. — « Si premette che l'indennità di specializzazione cui si riferisce è stata concessa, fino al 30 settembre 1948, soltanto ai tecnici. Tale indennità, quindi, non è stata corrisposta al personale addetto al servizio rastrellamento ordigni esplosivi diversi dalle mine, che tale brevetto non ha mai conseguito, né doveva conseguire, avendo sempre avuto compiti diversi da quelli espletati dal personale addetto alla bonifica dei campi minati. Per quanto ha tratto poi alla concessione del premio di fine bonifica, si rappresenta che di tale premio venne prevista la corresponsione, in occasione dello scioglimento del servizio bonifica campi minati, al solo personale già addetto al servizio in parola fino al 30 giugno 1948 e non licenziato. »

« Come, in sostanza, per l'indennità di specializzazione, anche per tale premio non venne prevista la corresponsione al personale addetto al servizio rastrellamento ordigni esplosivi diversi dalle mine, in considerazione della diversità dei compiti attribuiti ai due sopra menzionati servizi. Con le suddette esclusioni non si è certo voluto disconoscere la delicatezza e l'importanza del lavoro compiuto dal personale addetto al servizio rastrellamento ordigni esplosivi diversi dalle mine, ma esse risultano ben giustificate ove si ponga mente alle diverse caratteristiche dei due servizi, come appresso è detto. Per il rastrellamento degli ordigni esplosivi diversi dalle mine, infatti, gli operatori lavorano su esplosivi contenuti in involucri ferrosi, quasi sem-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 1951

pre in superficie, sparsi o accumulati, ma comunque di facile individuazione anche a mezzo degli apparecchi elettromagnetici sensibili alla presenza della massa ferrosa nella quale l'esplosivo è racchiuso. Il lavoro di sminamento, invece, concerne la ricerca e la rimozione delle mine, rese, da chi le ha collocate, deliberatamente quanto più possibile difficili e pericolose.

« Le mine, infatti, costruite per la maggior parte con materiale diverso dal ferro (legno, cemento, materie plastiche, vetro, ecc.) sono sempre interrate e intrappolate nei modi più impensati e meglio studiati, che possono classificarsi in circa ottanta tipi diversi. Della pericolosità e dell'insidia continua connessa con le operazioni di ricerca e bonifica delle mine eseguite con apparecchi cercamine, per sette ore di lavoro al giorno, può aversi un'idea quando si consideri che fra il personale addetto alle operazioni di sminamento si sono avuti 290 morti e 525 feriti e mutilati. Il personale incaricato della bonifica dei campi minati — rastrellatori, dirigenti e assistenti, ufficiali e sottufficiali — ha poi dovuto frequentare severi corsi di addestramento per il conseguimento del brevetto di specializzazione necessario per essere ammesso a partecipare alle operazioni di sminamento. Le sopra esposte disparità di compiti fra il personale addetto al rastrellamento ordigni esplosivi ed il personale addetto alla bonifica campi minati, giustificano quindi la disparità di trattamento usato nei riguardi delle due predette categorie di personale ».

Il Sottosegretario di Stato: MALINTOPPI.

DAL CANTON MARIA PIA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — « Per conoscere quali sono le cause che impediscono la liquidazione delle competenze arretrate derivanti dalla legge 12 aprile 1949, n. 149, pubblicata nel supplemento della *Gazzetta Ufficiale* del 22 aprile 1949, n. 93, al personale dell'ente nazionale per la distillazione delle materie vinose, in liquidazione, licenziato sin dal 1949, del quale la maggior parte si trova ancora senza occupazione ». (5655):

RISPOSTA. — « Con apposito decreto interministeriale è stata approvata la deliberazione con la quale il commissario liquidatore dell'ente nazionale per la distillazione delle materie vinose ha esteso al personale dell'ente stesso i miglioramenti economici previsti dalla legge 12 aprile 1949, n. 149. Il commissario liquidatore dell'ente nazionale per la distillazione delle materie vinose ha già provve-

duto alla liquidazione delle competenze arretrate ai vari aventi diritto, compreso il personale nel frattempo licenziato ».

Il Ministro: FANFANI.

DI DONATO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se è a conoscenza:

1°) che presso gli Ispettorati del lavoro si accumulano migliaia di denunce fatte sia da singoli lavoratori che dalle organizzazioni sindacali contro datori di lavoro;

2°) che questo stato di cose dipende in gran parte dalla scarsità del personale che presta servizio presso gli ispettorati stessi;

3°) per sapere, altresì, quali provvedimenti si intenda prendere per ovviare a tale situazione dannosa per gli interessi dei lavoratori e che incoraggia i datori di lavoro a commettere sempre maggiori infrazioni ». (5805).

RISPOSTA. — « Sono in grado di assicurare che questo Ministero non ha mancato di seguire — e segue tuttora — con il massimo interessamento le particolari esigenze dei propri organi periferici, al fine di renderne, nel personale e nei mezzi, sempre più efficiente il funzionamento. Non ignora neppure il Ministero l'ingente numero di denunce giacente presso gli uffici dell'ispettorato del lavoro e di cui alla interrogazione. Dai dati in possesso dello scrivente, risultano in evase n. 93.270 denunce, la quale giacenza va riferita alla situazione del 1° gennaio 1947 al 31 dicembre 1950, essendo state, in tale periodo, espletate numero 510.360, delle 603.630 denunce complessivamente in carico. Ciò premesso, corre tuttora l'obbligo di rilevare che da parte dell'amministrazione sono stati adottati i provvedimenti possibili per fronteggiare la situazione.

Devesi anzitutto ricordare che, al fine di potenziare l'ispettorato del lavoro, col decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 381, il numero degli uffici periferici è stato elevato a 75 e gli organici del personale sono stati aumentati di 468 unità, con un incremento di circa il 50 per cento rispetto agli organici precedenti. L'attuazione dell'organizzazione prevista dal citato decreto legislativo è tuttora in corso. Gli uffici dell'ispettorato del lavoro esistenti alla data di entrata in vigore di detto decreto legislativo erano 34; dall'aprile ad oggi sono stati istituiti numero 18 nuovi uffici, mentre si prevede di raggiungere il numero di 75 uffici entro il 1952. Per quanto riguarda l'assunzione di nuovo personale per il completamento degli

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 1951

organici, già sono stati espletati diversi concorsi ed altri sono in corso avanzato di espletamento.

I miglioramenti finora apportati all'organizzazione dell'ispettorato, con le relative assunzioni di nuovo personale, hanno consentito un notevole aumento dell'attività. Il numero delle aziende visitate, che era di 159.716 al 1947, è salito a 183.346 nel 1950, con un incremento del 15 per cento le contravvenzioni elevate per infranzioni alle leggi sul lavoro, da 20.251 del 1947, sono salite a 95.410 nel 1950, con un aumento del 37 per cento. Per quanto, in particolare, riguarda la situazione delle denunce, si rileva anche per questa un sensibile miglioramento. Infatti, mentre nel 1947 l'eccedenza percentuale delle denunce pervenute su quelle evase nell'anno è stata di 21 per cento tale eccedenza va progressivamente diminuendo, risultando del 14 per cento nel 1948, del 10 per cento nel 1949 e dell'8 per cento nel 1950. Stanti tali risultanze — ed a maggior ragione con i provvedimenti adottati — lo scrivente ritiene di poter confidare che l'opera di vigilanza degli ispettorati del lavoro conseguirà un ritmo più intenso, con che potrà eliminarsi l'inconveniente segnalato ».

Il Ministro: RUBINACCI.

DI DONATO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per sapere:

1°) se non ritenga necessario accelerare l'impianto di una linea telefonica diretta Barletta-Bari che allacci anche ai due poli i comuni di Andria, Corato, Ruvo e Terlizzi. Allo stato attuale accade che, se Barletta sta parlando con Bari, tutti i centralini intermedi (Andria, Corato, Ruvo e Terlizzi) non possono servirsi della linea esistente per tutto il tempo che se ne serve Barletta. Di conseguenza si ha che se Corato parla con Andria, Barletta non può parlare con Bari, con Ruvo o con Terlizzi; mentre se Andria parla con Ruvo, Corato non può comunicare né con Andria, né con Barletta, né con Terlizzi, né con Bari. La linea diretta darebbe quindi la possibilità di ovviare a tutti gli inconvenienti che adesso avvengono tra i due poli di Barletta-Bari e si verrebbe incontro ai bisogni di una vasta ed importante zona, della sua economia e della sua popolazione che è di circa mezzo milione.

È ovvio inoltre che la linea telefonica diretta Barletta-Bari porterebbe immediatamente all'aumento degli abbonati che attualmente sono di poche centinaia;

2°) se non ritenga necessario attrezzare in modo adeguato gli uffici telefonici di quel-

la zona dove, come a Corato, vi è un apparecchio che certamente deve essere uno dei primi che la società e le compagnie di esercizio telefonico misero in servizio sulle prime linee create in Italia;

3°) se non ritenga necessario disporre una sistemazione degli uffici telefonici della zona che sono veramente dei miserabili uffici ». (5873).

RISPOSTA. — « Per quanto riguarda la richiesta di cui al numero 1, faccio presente che Barletta è già collegata con Bari con due circuiti diretti. Inoltre Andria, Corato, Terlizzi e Ruvo sono collegate tutte a Bari con un circuito diretto, ed esistono anche numerosi collegamenti tra i centri indicati. Per gli uffici della zona, sono in corso i lavori di rinnovamento e decorosa sistemazione di quelli di Corato ed Andria e prossimamente saranno iniziati quelli degli uffici di Canosa e Ruvo.

« La sistemazione definitiva delle comunicazioni della zona, con un numero di circuiti sufficiente ad espletare il traffico telefonico di quegli importanti centri, è prevista con la posa del cavo coassiale. Nella corona del suddetto cavo è prevista, infatti, la costituzione di un numero di circuiti locali largamente sufficiente a sopperire per lungo tempo alle esigenze del servizio telefonico della zona considerata. L'opera potrà avere inizio e sollecita esecuzione dopo che sarà stato approvato l'apposito disegno di legge già presentato al Parlamento per la concessione di un mutuo di 30 miliardi da parte della Cassa depositi e prestiti ».

Il Ministro: SPATARO.

FODERARO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se risponde a verità la notizia pubblicata dalla stampa calabrese, secondo la quale la direzione generale delle ferrovie dello Stato avrebbe deciso la soppressione, a decorrere dal 6 ottobre 1951, dei treni diretti 82 e 87 che collegano la Capitale con la Calabria e la Sicilia, e se non ritiene necessario — nel caso la notizia dovesse essere esatta — disporre la revoca del provvedimento, tenendo conto della funzione utilissima che tale coppia di treni esercita attualmente, della scarsità dei collegamenti ferroviari con le dette regioni e del grave disagio che la soppressione di quei treni provocherebbe per le attività commerciali, industriali e private delle popolazioni calabresi e siciliane ». (5913).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 1951

RISPOSTA. — « L'allarme per l'annunciata soppressione di treni diretti in Calabria non ha fondamento. Si tratta di preventivi studi fatti dalla direzione generale delle ferrovie dello Stato nell'ipotesi che difficoltà insormontabili di circolazione sulla linea tirrena, in conseguenza di intensificazione della prossima campagna agrumaria in misura tale da superare ogni previsione, imponessero provvedimenti eccezionali ed inevitabili per assicurare il necessario sfogo alla produzione agricola. Nulla vi è quindi di preciso in proposito, in quanto gli studi fatti portano a considerare l'opportunità di sopprimere in caso di assoluta necessità i treni 82 da Sant'Eufemia a Napoli ed 87 da Napoli a Reggio Calabria in una stagione di scarso traffico viaggiatori e per il periodo strettamente indispensabile ».

Il Ministro: MALVESTITI.

FODERARO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se risponde a verità la notizia, secondo la quale sarebbe stata decisa dal competente servizio delle ferrovie dello Stato la soppressione delle navi-traghetto che effettuano attualmente le corse dirette tra Reggio Calabria e Messina e che al loro posto verrebbe adibito, per lo stesso servizio, un vaporetto assolutamente insufficiente ad assicurare la regolarità del traffico tra le due città. L'interrogante fa presente che un analogo esperimento, effettuato lo scorso anno con un vaporetto in precedenza adibito al trasporto degli ergastolani, ha provocato notevoli danni alle attività produttive della città di Reggio, enorme disagio ai viaggiatori e conseguente giustificata agitazione nelle popolazioni interessate ». (5925).

RISPOSTA. — « Ogni notizia di soppressione delle navi-traghetto o di qualcuna delle corse delle navi stesse fra Reggio Calabria e Messina, o della loro sostituzione con altri mezzi di trasporto marittimi è priva di fondamento ».

Il Ministro: MALVESTITI.

FODERARO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se non ritenga opportuno che venga emanato un provvedimento per la concessione di un numero illimitato di scontrini ferroviari a riduzione a favore dei pensionati statali.

« L'interrogante fa presente che attualmente i predetti pensionati godono soltanto di sei scontrini all'anno che si palesano insuffi-

cienti alle loro necessità, tenuto anche conto delle loro precarie condizioni economiche ». (5947).

RISPOSTA. — « Il testo della concessione speciale C (" impiegati dello Stato ") inserito nelle concessioni speciali approvate con decreto interministeriale 4 febbraio 1949, numero 2795, prevedeva per il personale dello Stato collocato in quiescenza, e provvisto di pensione a carico dello Stato medesimo, il beneficio di quattro viaggi individuali di corsa semplice per anno solare. Soltanto in prosieguo di tempo, con decreto interministeriale 12 ottobre 1949, numero 1495, entrato in vigore il 15 gennaio 1950, il numero degli scontrini previsto dalla cennata concessione è stato elevato da quattro a sei, accordando in tal modo ai pensionati una notevole agevolazione, la quale ha comportato e comporta, d'altra parte, un sensibile aggravio per le ferrovie dello Stato.

« Ciò premesso, non è attualmente possibile, date le note condizioni deficitarie del bilancio dell'amministrazione ferroviaria, aderire alla proposta, di concedere, cioè, ai pensionati dello Stato il beneficio di un numero illimitato di viaggi. Ragioni di bilancio hanno recentemente impedito anche l'accoglimento di una proposta formulata da un'organizzazione sindacale, nel senso di aumentare il numero degli scontrini sopracitato, limitatamente ai soli pensionati aventi familiari a carico; ne deriva, ovviamente, che non può avere diversa sorta la proposta avanzata, di portata assai più vasta di quella sopraccennata, e il cui onere, pertanto, non potrebbe essere in alcun modo fronteggiato ».

Il Ministro: MALVESTITI.

GATTO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere le ragioni che lo hanno indotto a disporre il licenziamento di numero 35 salariati dipendenti dall'amministrazione dell'arsenale di Venezia, e se ai 35 licenziamenti già effettuati faranno seguito altri licenziamenti. Chiede, altresì, di conoscere quale fondamento hanno le voci correnti in Venezia di una eventuale chiusura dell'antico storico arsenale che tanta importanza ha nell'economia veneziana ». (5883).

RISPOSTA. — « 1°) I 35 operai appartenevano alla categoria degli operai temporanei, assunti cioè a tempo, con contratti di lavoro che, giusta l'articolo 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative sui sala-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 1951

riati dello Stato, " in nessun caso debbono oltrepassare la scadenza dell'esercizio finanziario, ma rinnovabili e rescindibili ". Pertanto, nel caso in esame non si tratta di licenziamenti disposti in pendenza dei contratti di lavoro (provvedimenti, questi, per i quali l'amministrazione è vincolata da esplicite disposizioni legislative), bensì di non rinnovazione dei contratti di lavoro alla loro naturale scadenza e, quindi, di una ipotesi del tutto diversa, nella quale l'azione dell'amministrazione è pienamente libera e discrezionale. Quanto sopra è stato riconosciuto anche dal Consiglio di Stato, il quale si è testualmente così espresso in sede di parere su un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato da un ex dipendente di questo Ministero cui non era stato rinnovato, alla scadenza, il contratto di lavoro: " l'amministrazione è pienamente libera di rinnovare o non rinnovare il contratto e le valutazioni di carattere meramente discrezionale che determinano il suo comportamento negativo non possono formare oggetto di riesame in sede di legittimità " (adunanza generale del 15 marzo 1951).

« Detto consenso, nel riconoscere la liceità dell'operato di questo Ministero, ha, altresì, affermato, nello stesso parere, che " la risoluzione del rapporto di lavoro per lo spirare del termine non implica alcuna determinazione positiva per l'amministrazione, né è legata all'accertamento di determinate condizioni obiettive e subiettive ". Circa le ragioni che hanno costretto questo Ministero, dopo attento esame di tutti gli aspetti della questione, a determinarsi per la cennata non rinnovazione dei suddetti contratti di lavoro, si fa presente che esse vanno cercate nell'attuale situazione delle maestranze dei dipendenti stabilimenti di lavoro, situazione caratterizzata da una rilevante eccedenza numerica del personale rispetto alle effettive necessità, cui fa riscontro, d'altra parte, una sensibile deficienza negli stanziamenti per la mano d'opera. Questi, infatti, risentono ancora delle decurtazioni operate nell'esercizio 1948-49 dalla commissione della scure, che aveva allora considerato possibile una riduzione del 10 per cento dei salariati della Difesa, riduzione che però non è stata mai effettuata. Si può, peraltro, assicurare che alla riduzione, come sopra indicata, del personale esuberante si è provveduto mediante scrupolosa cernita, effettuata con criteri uniformi ed obiettività dai comandi periferici e revisionata da una commissione centrale appositamente istituita.

« 2°) Questo Ministero non è in grado di far previsioni, allo stato, sull'eventuale adozione di ulteriori analoghi provvedimenti.

« 3°) Le voci secondo le quali l'arsenale di Venezia sarà chiuso sono destituite di fondamento ».

Il Sottosegretario di Stato: MALINTOPPI.

GIAVI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se non ritenga opportuno sostituire il capo divisione al personale degli uffici del lavoro — fascista a suo tempo epurato — il quale regge oggi il suo ufficio con criteri che mal si conciliano con la prassi democratica ». (5916).

RISPOSTA. — « In proposito, dall'esame degli atti di ufficio, il funzionario in questione non mi risulta essere stato sottoposto ad alcun procedimento penale per fatti inerenti alla sua passata attività politica. Egli fu, ben vero, con il decreto ministeriale 20 luglio 1946, dispensato dal servizio in sede epurativa per le qualifiche e le cariche ricoperte nel passato regime; non è dato, tuttavia, riscontrare nelle decisioni delle relative commissioni la indicazione di specifici atti di faziosità connessi nell'esercizio di dette cariche. E poiché il decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, rimetteva alle singole amministrazioni la riassunzione del personale epurato per motivi non rientranti nell'articolo 1, primo comma del decreto medesimo (come nel caso in esame) il ministro del lavoro del tempo ritenne di operare con decreto 20 maggio 1948 la riassunzione del predetto funzionario i cui precedenti di carriera, sotto il profilo strettamente amministrativo, non davano luogo ad alcun addebito.

« Per quanto concerne la generica accusa di « reggere l'ufficio con criteri che mal si conciliano con la prassi democratica » è necessario fornire opportune specificazioni onde pormi in grado di poter effettuare con opportuni elementi di dettaglio una scrupolosa verifica nei singoli casi. Desidero, infine, far presente che è mio intendimento procedere, in un prossimo futuro, ad un riassetto organico dei servizi del ministero e che in tale occasione non mancherò di verificare anche l'attuale distribuzione del personale disponibile ai fini di una appropriata assegnazione di compiti ».

Il Ministro: RUBINACCI.

GUERRIERI EMANUELE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non creda opportuno disporre

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 1951

che i salariati fissi in agricoltura vengano iscritti, ove ne facciano richiesta, negli elenchi nominativi del comune di loro residenza, analogamente a quanto si pratica per i braccianti giornalieri. Una disposizione di tal genere servirebbe a meglio garantire al lavoratore il godimento delle prestazioni assistenziali a lui spettanti. Avviene difatti che dei salariati fissi prestino la loro opera in comuni limitrofi a quello nel quale risiedono e nel quale le loro famiglie rimangono. Iscrivendo detti lavoratori, come da taluni uffici si pretende di fare, soltanto negli elenchi nominativi del comune nel quale essi prestano la loro opera o nel quale è ubicata l'azienda dalla quale dipendono, si viene praticamente a rendere disagiata la corresponsione degli assegni familiari, nonché quella delle prestazioni mediche.

« Sembra ovvio che le disposizioni su tale materia debbano tendere invece al fine di facilitare nella maggior misura possibile il conseguimento, da parte del lavoratore e dei suoi familiari, delle provvidenze previste dalla legge e che pertanto si renda opportuno autorizzare gli uffici che non l'abbiano ancora fatto, a praticare quanto con la presente interrogazione si propone ». (5801).

RISPOSTA. — « In relazione ai voti formulati dalle organizzazioni sindacali e per venire incontro ai desiderata di numerosissimi fra gli interessati, fu, a suo tempo, disposto che i salariati fissi agricoli fossero iscritti negli elenchi nominativi dei comuni nei quali aveva luogo la prestazione d'opera. In effetti a chi — come i salariati fissi — è vincolato ad un rapporto di lavoro stabile in un luogo determinato, torna agevole far capo, agli effetti delle prestazioni previdenziali, alla residenza di lavoro. E poi da rilevare che i salariati fissi, non aventi la residenza nei comuni nei quali svolgono la loro attività di lavoro, costituiscono una minoranza pressoché trascurabile.

« Nulla osta, comunque, a che i salariati fissi che lavorano in comuni diversi da quelli di residenza, ove lo desiderino — e ne facciano esplicita richiesta agli uffici contributi unificati — siano iscritti negli elenchi dei comuni di residenza. Torna, pertanto, gradito assicurare che disposizioni in proposito sono già state impartite agli uffici competenti ».

Il Ministro: RUBINACCI.

LA MARCA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per sapere le ragioni per cui nel comune di Mazzarino (Cal-

tanissetta) la Set non dà corso a circa 50 domande di impianto telefonico a domicilio, avanzate da uffici pubblici e privati cittadini da circa un anno, e se non intende intervenire presso la stessa società per una sollecita, favorevole definizione delle domande di cui sopra ». (5775).

RISPOSTA. — « In merito le comunico che, fatti eseguire i debiti accertamenti, è risultato che il 10 settembre 1949 fu consegnato, per iniziativa di uno degli interessati, alla agenzia di Caltanissetta della società telefonica concessionaria, un elenco di 31 persone richiedenti l'abbonamento telefonico a Mazzarino. Poiché il numero dei richiedenti era tale da creare il presupposto di cui all'articolo 14 primo comma della convenzione, la società nel successivo mese di novembre rese note tanto al promotore come al comune le condizioni in base alle quali essa avrebbe potuto dar seguito alla richiesta. Prescrive infatti l'articolo 14 sopracitato: « Quando in un certo centro sede di ufficio interurbano vi siano 25 utenti collegati al centralino interurbano o vi siano almeno 25 persone o enti che richiedano o si impegnino ad abbonarsi al telefono per un triennio ove siano nel raggio di 3 chilometri o per un quinquennio se la distanza è maggiore la società concessionaria dovrà istituire nel centro stesso una rete urbana entro un congruo termine dalla data della richiesta non superiore a 6 mesi, nel caso di utenti già collegati al centralino interurbano e ad un anno nell'altro caso ».

« Inoltre tutte le disposizioni di legge e di regolamento in vigore prescrivono l'obbligo per il comune di fornire gratuitamente locali idonei allo scopo. È evidente che in casi consimili alla richiesta dell'impianto debbano seguire impegni precisi che, come di consuetudine, vengono avallati dalle stesse autorità del posto, mentre dal canto suo il comune prende le prescritte deliberazioni consiliari per l'assunzione dell'impegno di propria competenza. Tutto ciò nel caso in esame è mancato. Infatti dopo le comunicazioni della società nessuna ulteriore comunicazione è a questa pervenuta da parte degli interessati. Assicuro, ad ogni modo, che la società stessa, vivamente sollecitata, si impegna non appena l'aspirazione di quella cittadina sarà concretata in atti ufficiali provvederà ad includere l'istituzione della rete di Mazzarino in uno dei programmi di lavoro di più immediata attuazione ».

Il Ministro: SPATARO.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 1951

MANCINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se e come intenda venire incontro alle esigenze più volte manifestate da tutta la cittadinanza del comune di Paola (Cosenza) di avere un istituto d'istruzione media superiore, resosi indispensabile a causa delle aumentate e riconosciute necessità dei giovani di quel circondario ». (5818).

RISPOSTA. — « Nessuna domanda tendente ad ottenere la creazione di un istituto di istruzione media di secondo grado è pervenuta a questo Ministero da parte del comune di Paola. Se l'amministrazione comunale interessata farà pervenire, con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, la relativa domanda, questo Ministero potrà prendere in esame la possibilità di far luogo alla invocata istituzione, in relazione alla disponibilità di fondi che il Ministero del tesoro potrà concedere per le istituzioni di scuole statali per l'anno scolastico 1952-53, e al numero e all'importanza delle concorrenti analoghe richieste ».

Il Ministro: SEGNI.

MAROTTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se sia a conoscenza che in alcune frazioni del comune di Episcopia, taluni giovani insegnanti (Agnese Ferraro Dalascio, Filomena Paladino Capaldo, Domenico Camaldo, Salvatore Pugliese, Francesco Timpone) sono riusciti a realizzare la costruzione di piccoli, ma dignitosi edifici scolastici, attraverso le spontanee contribuzioni, in denaro o in lavoro, da parte degli abitanti del luogo, fra i quali i predetti maestri hanno saputo suscitare, con la loro appassionata azione, una mirabile gara di generosità; e per conoscere se non ritenga doveroso concedere un adeguato riconoscimento ai predetti insegnanti ed additarne l'esempio a tutti i maestri rurali d'Italia ». (5418).

RISPOSTA. — « Il Ministero è a conoscenza della fattiva opera svolta dai maestri Agnese Ferraro Dalascio, Filomena Paladino Capaldo, Domenico Camaldo, Salvatore Pugliese e Francesco Timpone a favore della costruzione di edifici scolastici nel comune di Episcopia ed informa che sta esaminando, con la migliore disposizione, le proposte formulate dagli organi periferici per il conferimento ai suddetti maestri del diploma di benemerita di prima classe, a norma della legge 16 novembre 1950, n. 1093 ».

Il Ministro: SEGNI.

MAROTTA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere se non ritenga di intervenire per accertare le cause — e le relative responsabilità — del ritardo frapposto all'installazione della rete urbana telefonica nel comune di Lagonegro; e per rimuovere gli ingiustificabili ostacoli che si frappongono alla realizzazione della richiesta di quel comune, che pure ha soddisfatto tutti i necessari adempimenti di sua competenza ». (5839).

RISPOSTA. — « In merito, mentre assicuro che essendo stati rimossi gli ostacoli che si frapponivano alla realizzazione della richiesta del comune di Lagonegro, i lavori per la istituenda rete telefonica saranno iniziati nel mese di settembre, e portati a termine in novembre corrente anno, assicuro di aver disposto accertamenti intesi a meglio chiarire i fatti lamentati e a determinare le eventuali responsabilità del ritardo nell'esecuzione dell'impianto ».

Il Ministro: SPATARO.

MIEVILLE. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere i motivi che hanno portato all'abolizione del ruolo ufficiali mutilati di guerra riassunti in servizio nell'esercito e nelle altre amministrazioni dello Stato; e per sapere se non ritiene opportuno abrogare tale ingiustificata disposizione ». (5843).

RISPOSTA. — « Allorché, nell'immediato dopoguerra, si dovettero stabilire le basi per una riorganizzazione provvisoria dell'esercito, concretata poi nel decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, fu concordamente riconosciuta la necessità di procedere alla soppressione del ruolo degli ufficiali invalidi riassunti, nella considerazione che, dovendosi contenere gli organici in limiti appena sufficienti alle esigenze di inquadramento dei reparti, occorre fare in modo di destinare alla copertura degli organici stessi soltanto ufficiali in possesso di piena idoneità fisica, al fine di poter contare su una completa utilizzazione del personale in servizio. D'altra parte, alla necessità imposta dalla insufficienza numerica stabilita per i nuovi organici provvisori, furono sacrificati non solo gli ufficiali riassunti, ma anche gli ufficiali, idonei fisicamente (come ad esempio quelli dei ruoli di mobilitazione, gli ufficiali maestri di scherma, ecc.), appartenenti ad altri ruoli dei quali, pure, si dovette decidere la soppressione.

« Il principio fondamentale della soppressione dei predetti ruoli, comunque, fu miti-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 1951

gato in vario modo nei confronti dei singoli ufficiali appartenenti ai ruoli stessi; agli ufficiali riassunti — come a quelli provenienti dai ruoli di mobilitazione — fu, infatti, consentito di rimanere in servizio permanente, a domanda, fino al limite di età del grado rivestito. Per quanto concerne, in particolare, gli ufficiali riassunti si ritenne di poter addivinare a tale soluzione, atteso che si trattava di protrarre per pochi anni ancora lo stato di cose preesistente e che, in definitiva, l'obiettivo di assicurare la massima efficienza dei quadri sarebbe stato, sia pure con qualche anno di ritardo, egualmente raggiunto. Ciò premesso, per quanto si riferisce alla richiesta intesa ad ottenere l'abrogazione della norma con la quale fu soppresso il ruolo degli ufficiali riassunti, si rileva che tale richiesta non troverebbe, al momento attuale, fondate giustificazioni, dato che, dopo la soppressione del ruolo stesso, non sono intervenute circostanze speciali che ne consiglino la ricostituzione.

« Del resto, a parte le sfavorevoli ripercussioni che l'accoglimento della proposta in parola non mancherebbe di avere nei confronti degli ufficiali — idonei fisicamente — degli altri ruoli soppressi, la migliore dimostrazione che la disposizione fu ritenuta dalla maggior parte degli ufficiali interessati obiettivamente giustificata dagli eventi post-bellici si può riscontrare sia nel fatto che su circa settecento ufficiali riassunti in servizio sedentario quali invalidi di guerra, iscritti nei ruoli relativi alla data in cui fu disposta la loro soppressione, ne sono rimasti in servizio, a domanda, appena cinquanta, sia nel fatto che nessuno dei vari reclami e richieste pervenuti da parte degli interessati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 45 ha avuto per oggetto il ripristino dei ruoli soppressi ».

*Il Sottosegretario di Stato: MALIN-
TOPPI.*

PINO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se si sia reso conto del carattere specioso ed antidemocratico del provvedimento, col quale sono stati licenziati dall'arsenale di Messina gli operai Giuseppe Gennaro e Giuseppe Musmarra; e nel caso affermativo se intenda intervenire per far revocare la ingiusta misura. A dimostrare la faziosità del licenziamento gli interroganti sono costretti a precisare, fra l'altro:

1°) che l'operaio Gennaro, della segreteria del sindacato difesa, lavora da ben 11 anni

all'arsenale; 2°) che l'operaio Musmarra, della commissione interna dell'arsenale, vi lavora da ben sei anni; 3°) che entrambi hanno sempre dato prova della più scrupolosa correttezza ed onestà, e dimostrato ottima capacità tecnica e lavorativa ». (5664).

RISPOSTA. — « I due operai appartenevano alla categoria degli operai temporanei, assunti cioè a tempo, con contratti di lavoro che, giusta l'articolo 1, alinea b), del testo unico delle disposizioni legislative sui salariati dello Stato, « in nessun caso debbono oltrepassare la scadenza dell'esercizio finanziario, ma rinnovabili e rescindibili ». Pertanto, nel caso in esame non si tratta di licenziamenti disposti in dipendenza dei contratti di lavoro (provvedimenti, questi, per i quali l'amministrazione è vincolata ad esplicite disposizioni legislative) bensì di non rinnovazione dei contratti di lavoro alla loro naturale scadenza e, quindi, di una ipotesi del tutto diversa, nella quale l'azione dell'amministrazione è pienamente libera e discrezionale. Quanto sopra è stato riconosciuto anche dal Consiglio di Stato, il quale si è testualmente così espresso, in sede di parere su un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato da un ex dipendente di questo Ministero cui non era stato rinnovato, alla scadenza, il contratto di lavoro: « l'amministrazione è pienamente libera di rinnovare il contratto e le valutazioni di carattere meramente discrezionali che determinarono il suo comportamento negativo non possono formare oggetto di riesame in sede di legittimità » (adunanza generale del 15 marzo 1951).

« Detto consesso nel riconoscere la liceità dell'operato di questo Ministero, ha, altresì, affermato, nello stesso parere, che « la risoluzione del rapporto di lavoro per lo spirare del termine non implica alcuna determinazione positiva per l'amministrazione, né è legata all'accertamento di determinate condizioni obbiettive e subbiettive ». Circa le ragioni che hanno costretto questo Ministero, dopo attento esame di tutti gli aspetti della questione, a determinarsi per la cennata non rinnovazione dei suddetti contratti di lavoro, si fa presente che esse vanno cercate nell'attuale situazione delle maestranze dei dipendenti stabilimenti di lavoro, situazione caratterizzata da una rilevante eccedenza numerica del personale rispetto alle effettive necessità, cui fa riscontro, d'altra parte, una sensibile deficienza negli stanziamenti per la mano d'opera. Questi, infatti, risentono ancora delle decurtazioni operate nell'esercizio 1948-49

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 1951

dalla commissione della scure, che aveva allora considerato possibile una riduzione del 10 per cento dei salariati della difesa, riduzione che però non è stata mai effettuata. Si può, peraltro, assicurare che alla riduzione, come sopra indicato, del personale esuberante si è provveduto mediante scrupolosa cernita, effettuata con criteri uniformi ed obbiettivi dai comandi periferici e revisionata da una commissione centrale appositamente istituita.

« I due operai Gennaro e Musmarra hanno usato della loro facoltà di reclamare e i reclami saranno attentamente vagliati ».

Il Sottosegretario di Stato: MALINTOPPI.

PINO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere i motivi per i quali il maresciallo capo dei carabinieri Giovanni Di Lorenzo di Rocco, residente a Firenze, titolare del libretto di pensione numero 3877730, rilasciato dal Ministero della difesa (Esercito), Ispettorato delle pensioni, seconda divisione P. O., non ha ancora percepito l'aumento stabilito dalle recenti disposizioni di legge. E se, stante la situazione sua e di tanti altri sottufficiali, non creda opportuno provvedere ». (5771).

RISPOSTA. — « Dal testo sopra riportato non si desume chiaramente a quali « recenti disposizioni di legge » ci si riferisce; tuttavia, dato il caso particolare che forma oggetto di tale interrogazione, si presume che si sia inteso riferirsi alla riliquidazione da effettuarsi — sulla base dei nuovi stipendi di cui alla legge 11 aprile 1950, n. 130 — nei confronti di tutto il personale (e non dei soli sottufficiali) cessato dal servizio posteriormente al 1° luglio 1949, ma prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 130 che ha aumentato del 10 per cento, con la decorrenza 1° luglio 1949, gli stipendi dei dipendenti statali. In effetti, appena pubblicato dalla legge, si provvide ad iniziare e condurre avanti il lavoro di riliquidazione delle pensioni per il personale trovantesi nelle predette condizioni. Poiché, però, ad un certo momento si prevede imminente l'emanazione di una nuova legge concernente miglioramenti al trattamento ordinario di quiescenza, legge che avrebbe apportato anche modificazioni al sistema di liquidazione delle pensioni per il personale cessato dal servizio dopo il 1° luglio 1949, si ritenne opportuno soprassedere all'ulteriore corso dei decreti di che trattasi non ancora emessi, onde evitare di dover procedere, a

brevissima scadenza, ad una nuova revisione di tutti i decreti, interessanti migliaia di casi.

« Una volta sopravvenuta la legge 4 maggio 1951, n. 307, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 15 stesso mese, e appena ricevute le relative norme esecutive emanate dalla ragioneria generale dello Stato, sono state riprese in esame le posizioni pensionistiche dei singoli interessati ed è stato dato nuovamente corso alla elaborazione dei decreti di riliquidazione, applicando contemporaneamente i benefici conseguenti alla legge 11 aprile 1950, n. 130, e quelli derivanti dagli articoli 2 e 3 della legge 4 maggio 1951, n. 307. Compatibilmente con la necessità di dare la precedenza ai provvedimenti di liquidazione e perequazione della pensione spettante al personale cessato dal servizio in data anteriore al 1° luglio 1949, si prevede che i decreti di che trattasi potranno essere tutti compilati entro il termine di alcuni mesi.

« Si assicura, comunque, che tutto sarà fatto perché le pratiche procedano con la maggiore speditezza. Per quanto concerne il caso particolare del maresciallo capo dei carabinieri Di Lorenzo Giovanni di Rocco, si fa presente che il decreto di riliquidazione che lo riguarda, con il quale si provvede a maggiorare la pensione ordinaria liquidatagli con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1949, è stato già emesso in data 14 luglio 1951 e trasmesso alla ragioneria centrale di questa amministrazione che, a sua volta, lo ha inviato alla Corte dei conti per la registrazione ».

Il Ministro: PACCIARDI.

RIVERA. — *Ai Ministri della difesa, del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste.* — « Per conoscere se non credano, in occasione della trasformazione dell'arma di cavalleria, non più bisognosa di cavalli da sella e da tiro, di destinare il territorio dell'allevamento di Montemaggiore ai contadini del comune di Campotosto (L'Aquila). Questi furono privati, con procedimento inusitato, dell'unico loro mezzo di vita e dell'unico loro campo di attività e di lavoro, costituito dalle piccole proprietà rustiche, che costellavano la loro conca, quando essa fu sommersa, per crearvi un lago artificiale, generatore di centinaia di migliaia di cavalli di forza. Il territorio di Montemaggiore potrà essere attribuito a questi lavoratori, alle eque condizioni che si riterrà di richiedere ». (5634).

RISPOSTA. — « In merito a quanto forma oggetto dell'interrogazione sopra trascritta si comunica quanto segue anche a nome dei mi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 1951

nistri per il lavoro e previdenza sociale e per l'agricoltura e foreste. La tenuta demaniale di Montemaggiore (comune di Montelibretti) annessa al centro rifornimento quadrupedi del Lazio, occupa una superficie di 2592 ettari. Più della metà della predetta tenuta e, precisamente, 1464 ettari, è stata ceduta a diverse cooperative per sfruttamento agricolo e, perciò, tenuto conto delle fasce boschive e delle tare (fossi, strade, scoli, aree di fabbricati, ecc.) non utilizzabili, solo una superficie di circa 800 ettari è attualmente a disposizione del centro rifornimento quadrupedi del Lazio, superficie già insufficiente per le necessità dell'allevamento e della raccolta dei quadrupedi che, contrariamente a quanto si ritiene, tuttora occorrono all'Esercito in numero sempre crescente. Mentre infatti nel 1946 i capi equini esistenti nel predetto centro erano circa 200, attualmente raggiungono i 900 e sono in continuo aumento, in quanto, pur con la soppressione delle armi a cavallo, le esigenze dei centri rifornimento quadrupedi permangono ed aumentano nei riguardi dei muli per le unità alpine e dei cavalli per i carabinieri.

« Il Centro rifornimento quadrupedi del Lazio provvede poi in particolare: alla produzione di muli in prevalenza di media taglia; al mantenimento in purezza della razza equina di Lipizza; alla raccolta dei muli acquistati per i bisogni dell'esercito, muli che devono essere tenuti nel centro per periodi più o meno lunghi, fino a quando le loro condizioni fisiche siano tali da permettere un redditizio impiego presso i reparti alpini. L'acquisto dal commercio dei muli non può infatti far fronte immediato alle esigenze dell'esercito, dato che, di solito, tali quadrupedi essendo stati mal nutriti e precocemente sfruttati hanno bisogno di un periodo di cura presso ambienti adatti.

« Questo Ministero si compenetra dello stato di disagio nel quale si sono venuti a trovare i contadini del comune di Campotosto in conseguenza della creazione del lago artificiale nei pressi di detta località e si rende altresì conto che l'assegnazione ai contadini stessi di appezzamenti di terreno nel territorio di Montemaggiore potrebbe attenuare tale disagio, ma per i motivi suindicati lo scrivente si trova nella impossibilità di accogliere la proposta di destinare ai contadini del comune di Campotosto la intera tenuta annessa al centro rifornimento quadrupedi del Lazio e nella quale ha sede il centro militare ippico nazionale. Si informa, d'altra parte, che il centro del Lazio dà lavoro in via

continuativa a circa 1500 operai dei paesi limitrofi, alleviando così in modo sensibile la disoccupazione locale e, d'altronde, i terreni in possesso di detto centro sono tutti interamente coltivati secondo i più razionali e moderni criteri della tecnica agraria tanto che il prodotto ottenuto è stato pienamente sufficiente per il fabbisogno foraggero dell'esercito, il quale ha così potuto far fronte alle proprie necessità ».

Il Sottosegretario di Stato: MALINTOPPI.

ROBERTI E MIEVILLE. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno disporre il trattenimento in servizio di circa 50 cancellieri di ruolo dei tribunali militari sino a quando nei loro riguardi non siasi provveduto al trattamento economico pari a quello dovuto alle cancellerie ordinarie e a quella degli ufficiali di arma trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 giugno 1951, n. 376 ». (5824).

RISPOSTA. — « Il ricollocamento in congedo del ruolo ordinario del corpo della giustizia militare (magistrati e cancellieri), rientra nel processo di normalizzazione del settore della giustizia militare, normalizzazione condotta fra non lievi difficoltà in questi ultimi anni del dopo guerra. In effetti il cennato ricollocamento in congedo del corpo ordinario della giustizia militare, che è stato uno degli ultimi atti compiuti nel quadro di detto processo di normalizzazione, non poteva essere ulteriormente rimandato. La richiesta non può pertanto essere accolta: un provvedimento del genere, infatti, finirebbe con il creare una situazione ancor meno normale della precedente, in quanto porterebbe ad avere, nello stesso ruolo del personale della giustizia militare, la categoria del « cancellieri » tuttora richiamata in servizio e quella dei « magistrati » cessata invece da tale posizione.

« Per quanto concerne, poi, il trattamento economico del personale in parola, del quale, in sostanza, n'è preoccupazione, si comunica che è stato già provveduto a dar corso al decreto interministeriale — che si spesa di perfezionare entro brevissimo tempo — inteso a concedere ai cancellieri della giustizia militare l'indennità di funzione nella misura prevista dalle leggi in vigore. Inoltre, questo Ministero ha già predisposto ed inviato per l'adesione ai ministeri concertanti uno schema di disegno di legge inteso a stabilire la possibilità di concedere ai cancellieri giudi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 1951

ziari militari i compensi di lavoro straordinario fino alla misura massima di 60 ore mensili per tutto il personale, così come l'articolo 3 del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 400 stabilisce per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie ».

*Il Sottosegretario di Stato: MALIN-
TOPPI.*

STELLA E SODANO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere quali disposizioni siano allo studio allo scopo di predisporre tempestivamente un disegno di legge relativo alle locazioni urbane per il periodo successivo al 31 dicembre 1951, in sostituzione della legge ora vigente, n. 253, del 23 maggio 1950, che regola la materia fino alla data suddetta.

« Per conoscere se, nell'elaborazione di tale disegno di legge, il Governo intenda considerare l'offesa al senso di giustizia ed il grave disagio arrecato all'economia nazionale ed al mercato immobiliare dalla determinazione di fitti a prezzo politico troppo lontani dalla realtà, in favore di tutte le categorie di inquilini, anche appartenenti a ceti abbienti, altresì di ostacolo alla più razionale distribuzione ed utilizzazione dei vani esistenti, in quanto il fitto bloccato a bassissimo livello induce gli inquilini a conservare alloggi con un numero di locali assai superiore alle loro necessità, piuttosto che trasferirsi in alloggi più piccoli, ma per i quali si richiede un ben più elevato fitto economico ». (4506).

RISPOSTA. — « Il problema della disciplina delle locazioni degli immobili urbani per il periodo posteriore al 31 dicembre 1951 è già allo studio presso il Ministero della giustizia e che nella soluzione legislativa di esso saranno tenute presenti tutte quelle esigenze che scaturiscono dagli interessi — dei locatori da un lato e dei conduttori dall'altro — che appaiano degni di tutela. Sarà cura del Governo, in tale occasione, contemperare le opposte esigenze nel modo migliore, suggerito da un prudente criterio di equilibrio degli interessi in contrasto ».

Il Sottosegretario di Stato: TOSATO.

TOZZI CONDIVI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere perché non si provveda a far sì che gli accelerati 1793, provenienti da Bologna per Ancona e 1805, provenienti da Ancona per Pescara, facciano coincidenza in Ancona, nel mentre attualmente il 1793 giunge in Ancona alle 20,33 nel mentre il 1805 ne è già partito alle 20. Per una tale

situazione i viaggiatori in partenza o in arrivo nelle stazioni delle Marche, nelle quali il DD.451 non ferma, sono costretti ad attendere il misto 6715 in partenza da Ancona alle 1,22. Infatti se un viaggiatore da Pesaro o dalla stazione precedente ad Ancona vuole raggiungere una delle 5 stazioni della provincia di Ascoli nelle quali il DD. non ferma, dovrà fermarsi alle 20,33 in Ancona, non potrà servirsi del DD. e giungerà ad esempio a Grottammare alle 4,3 impiegando da Pesaro a Grottammare dalle 19 alle 4, cioè tutta una notte! Lo spostamento invece del 1805 dalle 20 alle 20,40, nel mentre ovierebbe a tali inconvenienti, sarebbe effettuabilissimo in quanto lo stesso treno a Pescara giunge alle 23,40 attualmente e deve attendere sino all'1 per ripartire per Roma.

« Tale provvedimento renderebbe possibile non solo la comoda comunicazione da un capo all'altro delle Marche nelle ore della sera ma consentirebbe la raccolta dei viaggiatori i quali volessero poi a San Benedetto servirsi del DD. per proseguire fino a Lecce ». (5938).

RISPOSTA. — « Si premette che l'attuale impostazione dei treni 1793 e 1805, all'incirca uguale a quella dei precedenti orari, non ha mai dato adito a richieste per ottenere la coincidenza ad Ancona fra i due treni. Per assicurare ora tale comunicazione, data l'impossibilità di anticipare il 1793, sia per necessità del servizio locale, sia perché a immediato seguito da Bologna del treno ET.603, si dovrebbe ritardare di almeno 40' la partenza da Ancona del 1805 e conseguentemente, per ragioni di circolazione, il treno stesso verrebbe a cedere il passo lungo la strada al direttissimo 451 con arrivo a Pescara alle ore 1 circa, restringendo quindi eccessivamente l'intervallo col treno 771 al quale passano le carrozze in servizio diretto con Roma.

« La variante richiesta mentre acconterebbe un esiguo numero di viaggiatori interessati alla coincidenza in Ancona col treno accelerato proveniente da Bologna verrebbe invece a danneggiare quelli, molto più numerosi, interessati al servizio locale fra Ancona e Pescara per i quali il posticipo del treno che anche nell'anteguerra partiva da Ancona alle ore 20 non sarebbe certo gradito specie nella stagione invernale. Inoltre ai viaggiatori in partenza dalle località intermedie precedenti Pescara e diretti verso Foggia e Lecce, che attualmente possono utilizzare il 1805 fino a Pescara e proseguire poi col treno direttissimo 451, si verrebbe a togliere tale otti-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 1951

ma comunicazione in quanto, come detto sopra, il treno 1805 per un buon tratto di linea dovrebbe viaggiare a seguito del direttissimo, senza contare che si verrebbe ad allargare eccessivamente la coincidenza ad Ancona fra il treno 1866 da Foligno, che ha carrozze provenienti da Roma, ed il cointeso 1805.

« D'altra parte i viaggiatori che dalle stazioni meno importanti a nord di Ancona dovessero recarsi in località a sud di Ancona

dove il 451 non ferma potranno utilizzare il precedente treno 1791 Bologna-Termoli. In considerazione di quanto sopra non si ravvisa l'opportunità di addivenire alle modifiche necessarie per realizzare la coincidenza richiesta ».

Il Ministro: MALVESTITI.